

ORDINANZA N. 69 DEL -6 DIC. 2021

**Determinazione per l'anno 2022 del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali da rendersi ai sensi dell'art. 16, 1 comma, secondo periodo, della legge 84/1994 e ss.mm.ii.
PORTO DI VENEZIA**

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 84/ 1994 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto 28 Maggio 2021 n. 224 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, portante la nomina del Presidente dell'AdSPMAS;

VISTO quanto previsto dall'art. 16 comma 7 della citata Legge 84/94 relativamente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio di ciascun servizio portuale;

VISTO il Decreto 6 febbraio 2001, n. 132 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione concernente il Regolamento che fissa i criteri vincolanti per l'individuazione dei servizi portuali;

VISTA la Circolare DEM3/1940 del 31 luglio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa al Regolamento sui servizi portuali;

VISTA l'Ordinanza n. 18/2018, concernente l'autorizzazione per la fornitura dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali da rendersi ai soggetti autorizzati ai sensi degli Artt. 16 e 18 della Legge 84/1994;

CONSIDERATO che l'Autorità di Sistema Portuale, ai sensi dell'Art. 16 Comma 7 della Legge 84/1994, sentita la Commissione Consultiva locale, determina annualmente il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo per lo svolgimento di ciascun servizio portuale;

SENTITO l'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, riunitosi in data 25/11/2021;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consultiva Locale, riunitasi in data 26/11/2021;

VISTO il parere espresso dal Comitato di Gestione, riunitosi in data 29/11/2021;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI:

ORDINA

Articolo 1 – Numeri massimi per l'anno 2022

Per l'anno 2022 il numero massimo di autorizzazioni per i sotto indicati servizi è determinato come da tabella:

Tipo di servizio	n. massimo 2022
1- riempimento e svuotamento container/semirimorchi e attività inerenti e conseguenti	10
2- campionatura, misurazione merce	5
3- pesatura della merce	3
4- vagliatura di merci alla rinfusa (es. carbone) e lavorazione di merci senza trasformazione (es. frantumazione)	5
5- imballaggio, ricondizionamento e pulizia della merce e riparazione imballaggi (a titolo esemplificativo: gabbie, casse, palette) e copertura della merce	10
6- rizzaggio, derizzaggio e fardaggio	5
7- pulizia celle/magazzini/depositi/piazzali/banchine e altre aree operative	10
8- riparazione e manutenzione contenitori e attività inerenti e conseguenti	7
9- sezionatura merci in genere (ad es. vergella, billette, lamiere)	3
10- attività di spingicarro	5
11- a) trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati tra sottobordo nave e magazzino/piazzale interno al terminal	6
b) trasporto di colli eccezionali in ambito portuale	6
12- prevenzione dall'intorbidimento e inquinamento delle acque durante le operazioni di carico e scarico su/da navi di materiali polverulenti (es. carbone, caolino, clinker, sfarinati)	2
13- trasferimenti, in ambito portuale, di auto non accompagnate all'interno dei piazzali del terminal o da zone attrezzate esterne al terminal e viceversa (sono esclusi i trasferimenti da nave a terra e viceversa, che rappresentano operazioni portuali)	2



Articolo 2 – Obblighi di controllo sulla regolarità dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro.

È fatto obbligo alle imprese autorizzate all'esercizio dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, di comunicare al terminal presso il quale operano la presenza dei propri lavoratori.

Detto obbligo dovrà essere verificato dal terminal committente/appaltante in ottemperanza a quanto disposto:

- Dall'ISPS Code, adottato dall'IMO (International Maritime Organization) e recepito attraverso il Regolamento CE n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali.
- Dal D.LGS 272/1999 (indicazione del numero medio di lavoratori impiegati per ciascun servizio svolto al fine della compilazione del documento di sicurezza).

L'Autorità di Sistema Portuale, in attuazione dei compiti istituzionali ad essa attribuiti ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera a) della legge 84/1994 ss.mm.ii, si riserva la facoltà di effettuare le verifiche di propria competenza.

Il personale dipendente (ed eventualmente socio-lavoratore) di imprese fornitrici di servizi specialistici, complementari ed accessori deve obbligatoriamente essere in possesso delle conoscenze ed abilitazioni professionali inerenti le mansioni da svolgere. In caso contrario, deve essere soggetto a percorsi di formazione professionale concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il rispetto della normativa in materia di lavoro in porto.

Tale formazione deve interessare i lavoratori per l'inserimento nel ciclo lavorativo portuale e, periodicamente, nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa in relazione ai mutamenti organizzativi, normativi e tecnologici. La società/ditta autorizzata concorda con l'Autorità di Sistema Portuale programmi di formazione/informazione che riguardano i propri dipendenti.

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio